



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 14 ottobre 2020

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario relatore
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA da ultimo, la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 14 /SEZAUT/2017/INPR del 23 giugno 2017, recante le *“Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’articolo 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16 /SEZAUT/2017/INPR del 30 luglio 2018, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2017”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 14 /SEZAUT/2017/INPR del 23 giugno 2017, recante le *“Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2018-2020 per l’attuazione dell’articolo 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12 /SEZAUT/2017/INPR del 11 giugno 2019, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2018”*;

VISTE le proprie ordinanze n. 7/2020/INPR, 11/2020/INPR e 13/2020/INPR;

VISTE la propria deliberazione n. 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), in osservanza dell’art. 227, comma 6, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.

ESAMINATE le relazioni sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, gli schemi di bilancio trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) sul bilancio di previsione 2017-2019 e la relazione sul bilancio di previsione 2018-2020, redatta dall’Organo di revisione del Comune di Baone (PD);

VISTA la nota, in data 29 aprile 2020, prot. n. 2276, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni, con gli allegati, fatte pervenire, nel termine assegnato, dall'Amministrazione comunale con nota del 5 giugno 2020, acquisita al prot. della Corte dei conti n. 3020;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 49/2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2017/INPR del 30 luglio 2018 e n. 12 /SEZAUT/2017/INPR del 11 giugno 2019) rispettivamente per il rendiconto 2017 e 2018.

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*).

Gli esercizi 2017 e 2018 vedono operare a pieno regime le normative di riferimento della contabilità armonizzata, che, dall'esercizio 2015, come già evidenziato dalle Lince guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, avevano visto la loro prima applicazione mediante gli istituti che costituiscono la struttura della nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo

pluriennale vincolato (FPV) e il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

In tale contesto, la Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione *"di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio"* (Corte cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

La presente funzione di controllo si appunta sulle risultanze dei bilanci preventivi per gli archi triennali 2017/2019 e 2018/2020 (art. 162, comma 1, D. Lgs. 267/2000) e sulle risultanze dei rendiconti afferenti alle annualità 2017 e 2018 (artt. 151, comma 5, e 227 D. Lgs. 267/2000) del comune di Baone (PD). Tali risultanze sono state esaminate dal Magistrato istruttore competente a seguito dell'epigrafata interlocuzione documentale, i cui esiti onerano la Sezione a formulare le osservazioni, in appresso declinate, in particolare su specifiche disfunzioni.

1. Tardiva approvazione dei rendiconti 2017 e 2018.

Il rendiconto 2017 è stato approvato dal Consiglio comunale il 27 luglio 2018 (con la deliberazione n. 13) mentre il rendiconto 2018 è stato approvato dal Consiglio comunale il 29 agosto 2019 (con la deliberazione n. 35) in violazione del termine del 30 aprile previsto all'art. 227, comma 2, del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali). In sede istruttoria, si è richiesto fornire le motivazioni del ritardo e di attestare l'auto-applicazione della sanzione del divieto di assunzione, a qualsiasi titolo, in vigenza della violazione, rispettivamente, dal primo maggio 2018 al 26 luglio 2018 e dal primo maggio 2019 al 28 agosto 2019, ai sensi del combinato disposto art. 9, comma 1-*quinquies* e *octies*, del decreto legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 160/2016.

L'amministrazione comunale intimata ha replicato nei seguenti termini: *"Il rendiconto 2017 è stato approvato oltre il termine del 30/04, in quanto il Revisore Unico, dott. Alessandro Gallina, nonostante in data 7/5/2018 rilasciasse parere favorevole allo schema di Rendiconto 2017 approvato con atto di G.C.n. 19 del 12/04/2018, con nota del 23/5/2018 comunicava la modifica al Suo parere espresso in data 07/05/2018 al conto consuntivo 2017, che diventava contrario e nel contempo richiedeva di anticipare quanto prima la verifica degli equilibri di bilancio dell'Unione e dei singoli Comuni per l'anno 2018./ Conseguentemente è stato istituito un gruppo di lavoro per verificare quanto richiesto dal Revisore andando a dilungare i tempi dell'approvazione definitiva del Rendiconto 2017./ Mentre l'approvazione del rendiconto 2018 è andata oltre i termini di legge per richiesta da parte del Collegio dei Revisori, nominato in data 7/3/2019, conseguentemente alle disposizioni della Corte dei Conti contenute nella delibera n. 68/2019/PRSP del 13 marzo 2019, di "un riaccertamento ordinario dei residui al*

31/12/2018 con verifica sostanziale, approfondita, puntuale, sulla sussistenza giuridica dei residui attivi e passivi mantenuti nel Bilancio", pretendendo per ognuno di essi specifica dichiarazione da parte del Responsabile del Servizio./ Si attesta comunque, l'auto applicazione della sanzione del divieto di assumere".

La Sezione conferma i rilievi istruttori considerata la loro oggettività (violazione del termine normativo per approvare i rendiconti di entrambi gli esercizi), richiamando sia i principi in materia di parere (cfr., in generale, Corte conti, Sez. giur. Marche, 2 marzo 2004, n. 338), a fronte di unicità di sequenza procedimentale e di identità di atti (nel caso: DGM n.19 del 12/4/2018 e DGM n. 27 del 3/7/2018), sia l'imperatività del termine di che trattasi, per quanto non perentorio (cfr., in generale, Cons. Stato, sent. n. 4288/2020 che rimanda al 141, co. 2, D. Lgs. 267/2000).

2. Tardiva trasmissione degli SDB (Schemi Di Bilancio) alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) relativamente all'esercizio 2018

Premesso che la trasmissione degli SDB (e dei dati contabili analitici, nonché del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio) alla BDAP assolve all'obbligo previsto dall'articolo 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) di trasmissione telematica alla Corte dei conti e verificato che tale circostanza si è avverata, relativamente al rendiconto 2018, il 19/09/2019 (prot. n. 214525, prima versione con esito negativo, seguita dalla seconda e ultima versione, con esito sempre negativo, prot. n. 239592 del 05/11/2019), in sede istruttoria, si è richiesto attestare l'osservanza del divieto di assumere, come precisato al punto 1., dal 31 maggio 2019 e fino al 18/09/2019, previsto dal combinato disposto art. 9, comma 1-*quinquies* e *octies*, del decreto legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 160/2016, come modificato, da ultimo, con decorrenza dal primo gennaio 2019, con la legge di bilancio 2019, n. 145/2018, art. 1, comma 904 (per effetto del quale il termine di 30 giorni entro cui trasmettere gli SDB alla BDAP decorre non più dalla data di approvazione del rendiconto, bensì dal termine previsto dal legislatore per l'approvazione del medesimo, con applicazione dal consuntivo 2018).

L'amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini: *"Relativamente alla tardiva trasmissione degli SDB alla BDAP determinata dal ritardo dell'approvazione del Rendiconto 2018, si attesta l'osservanza del divieto di assumere dal 31 maggio 2019 e fino al 18 settembre 2019"*.

La Sezione conferma il rilievo istruttorio considerata la sua oggettività (violazione del termine normativo per trasmettere gli SDB esercizio 2018 alla BDAP) e prende atto dell'attestazione di osservanza del divieto di assunzione quale sanzione comminata dal legislatore per la violazione *de qua*.

3. Risultato negativo della gestione di competenza nell'esercizio 2018

Il risultato della gestione di competenza potenziata o rafforzata (artt. 227 e ss. D. Lgs. 267/2000) esprime una situazione di disequilibrio finale nel 2018 pari ad euro -197.215,44 che diventa di euro -418.028,65 al netto delle componenti relative all'avanzo applicato (pari ad euro 220.813,21) e al saldo del FPV di entrata e di spesa (pari ad euro 0,00); disequilibrio dovuto alla parte corrente del bilancio (pari ad euro -214.089,11)

mentre la parte capitale è in equilibrio. In sede istruttoria si è richiesto fornire maggiori informazioni in ordine ai saldi sopra rappresentati.

La situazione si prospetta nei seguenti termini esemplificativi.

E. 418.028,65 (risultato della gestione: situazione di squilibrio) – E. 220.813,21 (avanzo applicato) = E. 197.215,44 (disequilibrio finale).

E. 220.813,21 (avanzo applicato) + E. 197.215,44 = E. 418.028,65 (risultato della gestione: situazione di squilibrio definitiva).

Nel primo caso, l'avanzo applicato si palesa considerato erroneamente come posta attiva (cfr. Corte cost. 274/2017 per cui l'erronea valutazione dell'avanzo determina "perturbanti potenzialità d'indeterminazione"), rappresentando un disequilibrio attenuato.

Nei seguenti termini ha replicato l'amministrazione comunale intimata: *"Il disequilibrio alla parte corrente del bilancio 2018 deve ricondursi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di €. 221.844,02. = nei confronti dell'Unione dei Comuni dei Colli Euganei (di cui alle risultanze del Rendiconto 2017), il cui finanziamento derivava dalla vendita di immobili comunali non realizzatasi nell'anno 2018, mentre deve imputarsi al riaccertamento dei residui la differenza di €. 128.521,00"*.

La Sezione conferma il saldo negativo della gestione di competenza potenziata pari ad euro -197.215,44 con disequilibrio della parte corrente del bilancio pari ad euro -214.089,11, richiamando i principi anche dottrinali per cui i debiti fuori bilancio, al pari delle passività latenti, minano l'attendibilità del risultato di amministrazione.

La Sezione accerta il riconoscimento del debito fuori bilancio di E. 221.844,02 (di cui alle risultanze del bilancio 2017) per effetto della Delibera Consiglio Comunale (di seguito: DCC) 12/7/2018, n. 12, anche a misura della prefata replica dell'ente. Si tratta di riconoscimento, già riscontrato nella precedente Delibera della Sezione n. 68/2019/PRSP del 13 marzo 2019, pg. 7, privo della corrispondente copertura finanziaria nei termini *ut infra*.

4. Disavanzo ordinario di amministrazione nell'esercizio 2018 e assenza di componenti accantonate e vincolate.

Il risultato contabile di amministrazione (artt. 186 e ss. D. Lgs. 267/2000) nell'esercizio 2018 evidenzia un saldo negativo pari ad euro -345.289,82, con un disavanzo (parte libera) di euro -350.365,02 considerando le componenti accantonate, vincolate e destinate, costituite solo dalla parte destinata agli investimenti, pari ad euro 5.075,20.

Il saldo negativo suddetto risultava profilato dalla Sezione in occasione del controllo finanziario sul rendiconto 2016 del Comune, conclusosi con una pronuncia di accertamento (deliberazione n. 68/2019/PRSP_PRA del 13 marzo e del 3 aprile seguita dalla deliberazione alle misure consequenziali n. 166/2019/PRSP_PRA del 12 giugno e del 3 luglio) che s'intende integralmente qui richiamata (cfr. art. 187, comma 1, sesto periodo, D. Lgs. 267/2000). Nella sede succitata è stata compiuta, in una prospettiva dinamica dei bilanci, un'ampia e approfondita istruttoria (anche attraverso un'audizione)

relativamente anche ai cicli di bilancio successivi oggetto dell'attuale controllo, acquisendo una serie di dati, ritenuti tra i più importanti e già allora disponibili. Tra quest'ultimi si annoverano, *ex pluribus*: i saldi di cassa finali e intermedi (trimestrali); le anticipazioni di tesoreria effettuate in proprio, ma soprattutto per il tramite dell'Unione partecipata a cui sono state trasferite tutte le funzioni fondamentali; alla non congruenza tra i residui attivi (crediti) iscritti nei bilanci dell'Unione e vantati verso il Comune e i residui passivi (debiti) iscritti nei bilanci del Comune e dovuti verso l'Unione, disallineamento che ha portato al riconoscimento e finanziamento di un debito fuori bilancio nel 2018 pari ad euro 221.844,02 per l'acquisizione di beni e servizi dall'Unione senza il preventivo impegno; l'alto volume dei residui attivi, con una componente considerevole di vetusti di parte corrente nonché il loro basso tasso di riscossione; alla quantificazione del FCDE (di seguito: Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità) ampiamente sotto stimato; all'assenza, a rendiconto, del fondo per i contenziosi e del fondo per le perdite degli organismi partecipati con riferimento alle perdite registrate dalla partecipata diretta Consorzio Padova Sud, posseduta con la quota dell'1,1704%.

Le criticità emerse nelle pronunce succitate non risultano allo stato ancora superate bensì reiterate negli esercizi in esame e, in alcuni casi, aggravate, con riguardo, alla totale assenza di fondi accantonati (in particolare, tra questi, del FCDE) e vincolati a consuntivo 2018 (cfr. art. 187, comma 1, sesto periodo, D. Lgs. 267/2000); è di tutta evidenza che, se fossero state appostate tra il risultato di amministrazione le componenti omesse, il disavanzo ordinario di amministrazione, registrato dal Comune nel 2018, sarebbe stato ancora maggiore.

Atteso il delineato contesto, in sede istruttoria, si è richiesto conoscere le cause principali che hanno determinato il disavanzo in questione nonché di trasmettere la delibera adottata dall'Ente in merito al ripiano del disavanzo oltre alla variazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale con la quale sono state iscritte tra le spese le quote annuali di ripiano del disavanzo medesimo. Si è richiesto, inoltre, trasmettere le relazioni del Sindaco sullo stato di attuazione del piano di rientro dal disavanzo. In particolare, si è preteso conoscere, in sintesi, quali siano le principali misure adottate dal Comune per ridurre le spese e/o aumentare le entrate comprese nel piano pluriennale di rientro del disavanzo. Si è chiesto evidenziare se il recupero della prima quota annuale del piano di rientro del disavanzo è stato conseguito nella misura e nei termini prefissati, riportando il risultato di amministrazione e la sua composizione dell'esercizio 2019, se già approvato (o del preconsuntivo 2019).

Nei seguenti termini ha replicato l'amministrazione comunale intimata: *"Il disavanzo del Rendiconto 2018 di € 350.365,02.= è il risultato del mancato finanziamento del debito fuori bilancio riconosciuto dal consiglio comunale in data 27/07/2018 di €. 221.844,02 ed in parte, precisamente per € 128.521,00.=, dall'operazione di verifica dei residui vetusti./ Inoltre l'esame del Conto Consuntivo 2018 ha evidenziato l'assenza di componenti accantonate e vincolate quali:*

-Fondo Crediti dubbia esigibilità

-Fondo perdite societarie

-Fondo contenziosi

Per quanto riguarda il FCDE il Bilancio di Previsione 2019, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 30/04/2019, mentre i rimanenti due Fondi sono stati costituiti con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2019./ Le cause del disavanzo sono essenzialmente da ricercare nel mancato finanziamento del debito fuori bilancio approvato dal consiglio comunale di Baone con delibera n. 12 del 27/07/2018 che si prevedeva di coprire con un introito derivante dall'alienazione delle reti del Gas non concretizzatosi. Tutto ciò ha determinato che una quota cospicua del disavanzo fosse costituita dal debito fuori bilancio riconosciuto dal Consiglio Comunale di Baone n. 12 in data 27.7.2018 di euro 221.844,02.

L'altra componente, pari ad euro 128.521,00, è invece relativa alla revisione dei residui vetusti, operazione lunga e complessa, conclusasi con la certificazione di ogni singolo residuo da parte delle relative P.O. dell'Unione dei Comuni dei Colli Euganei./ Ad una analisi approfondita la crisi finanziaria del Comune di Baone è in grande parte riconducibile al trasferimento a partire dall'1.1.2015 di tutte le funzioni e di tutto il personale dei tre Comuni che componevano l'Unione dei Comuni, cessata consensualmente il 31.12.2019./ Trasferimento avvenuto in seguito alla delibera del Consiglio dell'Unione n. 18 del 30.9.2014, approvata senza studio di fattibilità e senza il parere del responsabile del settore finanziario. Uno studio di fattibilità avrebbe rilevato infatti un accollo finanziario abnorme a carico del bilancio del Comune di Baone in seguito all'applicazione del criterio della popolazione senza avere avuto l'avvertenza di adottare altri criteri, possibilità peraltro prevista dallo Statuto dell'Unione (articolo n. 35, comma 3)./ Contribuire per il 44,90% della spesa complessiva dei tre Comuni e non su come veniva utilizzata la spesa ha pesato enormemente sulle finanze del Comune di Baone e sulla situazione attuale, tant'è che ciò, assieme alla mancata integrazione gestionale delle tre Amministrazioni, ha determinato la chiusura dell'esperienza dell'Unione./ Di ciò si è ampiamente relazionato in Consiglio Comunale dimostrando limitatamente al costo del personale (dati forniti dall'Ufficio Personale dell'Unione) e senza considerare le altre tipologie di spese correnti una perdita annua per il Comune di Baone di circa 150.000 euro./ Infatti la ripartizione al 44,90% a carico del Comune di Baone non si applicava ovviamente solo alla spesa relativa al personale ma a quasi tutte le tipologie di spese correnti.

Misure messe in atto per fare fronte al ripiano del disavanzo.

A tale proposito ricordiamo la rimodulazione dell'addizionale irpef, approvata con deliberazione del C.C. n. 41 del 30/09/2019 che porterà ad un aumento del gettito di tale imposta di circa 60/70.000,00 euro annui, le economie sul personale derivanti dalla cessazione dell'Unione dei Comuni quantificate in 130.000,00 euro annui, dalle convenzioni per i servizio di polizia locale (delibera del C.C. n. 58 del 28/11/2019) e della gestione del servizio del personale (delibera del C.C. n. 63 del 17/12/2019) per complessivi 40.000,00 euro annui, oltre al trasferimento di una dipendente al Comune di Este (delibera del G.C. n. 33 del 05/03/2020)./ Inoltre è intenzione di codesta Amministrazione attuare un programma di recupero di risorse finanziarie attraverso alienazioni di immobili e attraverso la predisposizione e attuazione del Piano degli Interventi./ La prima quota annuale del piano di rientro del disavanzo di €. 25.000,00 è stata correttamente prevista e realizzata nel B.P. 2019, andando a chiudere l'esercizio

finanziario 2019 con un risultato positivo di €. 5.785,75 tenuto conto del ripiano del disavanzo nelle annualità 2020 e 2021, distintamente per €. 162.682,51 annui e per un totale di €. 325.365,02./ (All'uopo si allegano le seguenti deliberazioni: atto di C.C. n. 40/2019 e n. 73/2019)".

La Sezione conferma le criticità dovute al disavanzo ordinario di amministrazione nell'esercizio 2018 come sopra evidenziato, con assenza di componenti accantonate e vincolate, appostate nel bilancio di previsione 2019, il cui riscontro definitivo è rimesso alla verifica del rendiconto consuntivo. La Sezione ha verificato d'ufficio, successivamente all'interlocuzione istruttoria (cfr., la delibera consiliare n. 50 del 29/6/2020 di approvazione del rendiconto 2019) l'allocazione, tra il risultato di amministrazione 2019, negativo per euro -201.504,07, di fondi accantonati per euro 113.000,00 (suddivisi in fondo per le perdite degli organismi partecipati, euro 20.000,00, fondo per contenziosi, euro 10.000,00 e FCDE, euro 83.000,00) e fondi destinati agli investimenti per euro 5.075,20, così accertando un disavanzo ordinario di amministrazione di euro -319.579,27. Il Comune afferma di aver recuperato nel 2019 la prima quota annuale (di euro 25.000,00) del piano triennale (2019/2021) di rientro del disavanzo 2018 (come verificato d'ufficio con la delibera comunale ult. cit.; -319.579,27<350.365,02).

La Sezione evidenzia, in senso lato, la criticità di un riconoscimento di debito fuori bilancio, costituente in generale sanatoria della fattispecie di spesa priva della copertura finanziaria, a sua volta deficitario della copertura medesima, per quanto rimarcato dalla DCC 60/2020, recante oggetto "*Comunicazioni del sindaco: seconda relazione sullo stato di attuazione del piano di rientro del disavanzo del conto anno 2018 di E. 350.365,02. Art. 188 TUEL*". Infatti, per un verso, la sussistenza della concreta disponibilità finanziaria rappresenta un indefettibile requisito costitutivo del riconoscimento ai sensi degli artt. 193, comma 3 e 194, comma 3, D. Lgs. 267/2000, a salvaguardia degli equilibri di bilancio (cfr., *ex multis*, Corte conti, sez. controllo Campania, 23 maggio 2013, n. 213). Per altro verso, e più in generale, alla base del riconoscimento sta l'esigenza di evitare una possibile azione di indebito arricchimento da parte del prestatore e, perciò, esso è ammissibile nei limiti dell'art. 2041 c.c.

Inerendo, poi, il debito fuori bilancio nei confronti dell'Unione dei Colli Euganei, di che trattasi, alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. e) ("*acquisizione di beni e servizi*") D. Lgs. 267/2000, per quanto si palesa dalla DCC 12/2018 *cit.*, la Sezione richiama il principio per cui "*non è praticabile il riconoscimento di debito laddove esiste già un legittimo rapporto contrattuale che di per sé esclude che la locupletazione sia avvenuta senza giusta causa*" (Cass. civ. n. 9859/90; 9531/96; Corte conti, sez. contr. n. 519/73).

Ciò posto, nel segno della (ed in continuità alla) sua precedente Delibera n. 166/2019/PRSP-PRA *cit.*, la Sezione prende atto delle misure correttive ascritte al piano di rientro ex art. 188 D. Lgs. 267/2000, approvato con DCC n. 40 del 30/9/2019, potenzialmente idonee a raggiungere l'obiettivo di rimuovere le criticità accertate, rimarcando l'obbligo periodico di relazione alla Sezione stessa dei conseguenti profili attuativi e delle eventuali variazioni intercorse.

5. Saldo negativo della gestione dei residui

Si osserva nell'esercizio 2018 un saldo negativo della gestione dei residui pari ad euro - 118.149,58 per effetto dell'eliminazione, dal conto del bilancio, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, di residui attivi per euro 175.998,19 e di residui passivi per euro 57.848,61. In sede istruttoria, si è richiesto conoscere per i residui attivi eliminati il loro titolo, tipologia e categoria, l'anno di provenienza e la motivazione della cancellazione. Con riferimento all'esercizio 2018 si è richiesto produrre la tabella relativa all'anzianità dei residui mantenuti a bilancio considerata l'omessa compilazione del questionario per questa parte.

Nei seguenti termini ha replicato l'amministrazione comunale intimata: *“Si richiama e allega la deliberazione di G.C. n. 23 dell'08/07/2019 dalla quale si evince per ciascun residuo attivo eliminato il loro titolo, tipologia e categoria, l'anno di provenienza e la motivazione della cancellazione”*.

La Sezione conferma la criticità dovuta al saldo negativo nell'esercizio 2018 della gestione dei residui pari ad euro -118.149,58. Si evidenzia che l'importo dei residui attivi oggetto di cancellazione per accertata inesigibilità del credito confluisce nel conto del patrimonio (art. 230 D. Lgs. 267/2000).

6. Basso tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi

Si evidenzia, per entrambi gli esercizi, un basso tasso di riscossione in conto residui dei residui attivi iniziali del titolo I° e III° relativi, rispettivamente, alle entrate correnti di natura tributaria ed extratributaria. Infatti, il rapporto tra i residui suindicati riscossi nel 2017 e nel 2018 e i residui iniziali al 01/01/2017 e al 01/01/2018 è pari, rispettivamente, per il 2017, al 31,36% e all'11,26% e, per il 2018, al 35,40% e all'11,60%, in apparente contrasto con quanto atteso dall'armonizzazione contabile. Con rapporti così bassi, di conseguenza, anche il rapporto tra residui provenienti dai precedenti esercizi e i residui di nuova formazione è difforme dalle attese (dovrebbero largamente prevalere i secondi sui primi). Infatti, per effetto della riforma contabile, i residui attivi (e, per converso, quelli passivi) sono stati quasi assimilati ai crediti e ai debiti di diritto comune. Per tale motivo, i residui, ove conservati in bilancio, devono essere riscossi o pagati e dovrebbero prevalere i nuovi residui su quelli riportati. A fronte della situazione delineata, gli equilibri di bilancio potrebbero subire effetti esiziali, come già verificatosi, considerato il disavanzo registrato nell'esercizio 2018.

In sede istruttoria, si è richiesto motivare in ordine ai modesti risultati conseguiti in tale ambito.

Nei seguenti termini ha replicato l'amministrazione comunale intimata: *“Per quanto riguarda i corretti rilievi al basso tasso di riscossione dei residui attivi ci preme sottolineare l'attività intrapresa negli ultimi mesi del 2019 da parte di codesta Amministrazione che ha portato ad una contenuta diminuzione del monte residui./ Questa nostra attenzione, iniziata con l'insediamento della nuova Amministrazione nei riguardi del monte residui attivi, continuerà con impegno nel corso del triennio in modo da riequilibrare l'attuale situazione”*.

La Sezione conferma il rilievo stante la sua oggettività e, quindi, si riscontra un basso

tasso di riscossione dei residui attivi mantenuti in bilancio per entrambi gli esercizi con riferimento particolare a quelli correnti del titolo I° (di natura tributaria) e III° (di natura extratributaria) delle entrate pari, rispettivamente, per il 2017, al 31,36% e all'11,26% e, per il 2018, al 35,40% e all'11,60%. La Sezione richiama il principio elaborato dalla giurisprudenza costituzionale per cui *“la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi debba trovare adeguata dimostrazione, poichè diversamente il mero riferimento ad un'aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio per la tenuta dei saldi di bilancio nonché delle correlate finalità di coordinamento della finanza pubblica”* (Corte cost. sent. n. 138 del 2013). Va, parimenti, rimarcato che l'importo dei residui attivi oggetto di cancellazione per accertata inesigibilità del credito confluisce nel conto del patrimonio (art. 230 D. Lgs. 267/2000)

7. Violazione del parametro deficitario n. 4 in entrambi gli esercizi

Con riferimento all'esercizio 2017 si rileva la violazione del parametro di *deficitarietà n. 4* (*“Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I° superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente”*) come dichiarato agli atti (cfr. certificato consuntivo, Quadro n. 50, *“parametri deficitari”*, in Finanza Locale e relazione dell'Organo di revisione, pag. 19) con un risultato del 96,55% ($1.384.158,61/1.433.675,42=0,96546$) oltre la soglia legale da rispettare del 40%.

Con riferimento all'esercizio 2018, considerando la riforma sopravvenuta in tale materia e in vigore dall'esercizio 2018, si rileva la violazione del parametro di *deficitarietà n. 4* (*“Sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16%”* corrispondente all'indicatore di bilancio 2018 n. 10.3) come dichiarato agli atti (cfr. certificato consuntivo, Quadro n. 50, *“parametri deficitari”*, in Finanza Locale) con un risultato del 18,04% oltre la soglia legale del 16%.

In sede istruttoria, si è richiesto confermare (o rettificare i risultati surriferiti), quanto conoscere se e quali azioni siano state intraprese dal Comune per ridurre il costo del debito.

Nei seguenti termini la replica dell'amministrazione comunale intimata: *“La violazione di tale parametro rientrerà nel corso dell'esercizio finanziario 2020 a seguito della liquidazione definitiva dell'Unione dei Comuni Colli Euganei, con l'erogazione da parte del Comune dei debiti nei confronti dell'Unione e conseguentemente con la riduzione dei residui passivi”*.

La Sezione conferma i rilievi considerata la loro oggettività, richiamando il D. M. 18 febbraio 2013 s.m.i., Allegato b), n. 4 per cui vanno indicate, per prevenire il dissesto, prescrizioni, misure correttive e indicatori di virtuosità.

8. Indicatori annuali di tempestività dei pagamenti (ITP)

Per entrambi gli esercizi non è stato possibile conoscere gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti poiché non sono stati pubblicati nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito *internet* comunale (né sono stati recuperati *aliumde*).

In sede istruttoria, si è richiesto conoscere gli ITP annuali 2017 e 2018 (e anche 2019 vista la già intervenuta elaborazione entro il 31 gennaio 2020) e di pubblicarli, in adempimento agli obblighi di trasparenza in materia, in *Amministrazione*, cit., nella sotto-sezione di primo livello "*Pagamenti dell'amministrazione*" e sotto sezione di secondo livello "*Indicatore di tempestività dei pagamenti*".

Nei termini seguenti la replica dell'amministrazione comunale intimata: "*Si comunica di aver pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet comunale, gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti relativamente alle annualità 2017-2018-2019*".

La Sezione accerta positivamente la pubblicazione, avvenuta in data 27/5/2020, degli ITP suddetti in "*Amministrazione trasparente*" del sito *internet* comunale, con i seguenti risultati tutti positivi con valori molto alti (si ricorda che l'ITP dev'essere pari a zero o con valore negativo): 91,93 nel 2017; 125,71 nel 2018 e 48,70 nel 2019.

9. Mancata costituzione del fondo per le perdite degli organismi pubblici partecipati

Con riferimento ai mancati accantonamenti a consuntivo per entrambi gli esercizi al fondo per le perdite delle partecipate pubbliche, in sede istruttoria, si è richiesto confermare espressamente la loro congruità, quanto riferire se è stato stanziato un fondo per tale finalità nel bilancio di previsione 2019/2021.

Parimenti, in sede istruttoria, si è sottolineato, in particolare, l'esposizione debitoria, ammontante alla data della situazione contabile infrannuale del Consorzio Padova Sud (di seguito: CPS) del 30 giugno 2019, ad euro 32.457.815, partecipato direttamente con la quota dell'1,1704%. Come noto, i bilanci d'esercizio 2016 e 2017 del CPS (entrambi approvati dall'assemblea del 10/08/2018, con il voto favorevole del Comune, in persona del Sindaco *p.t.*; cfr. verbali n. 6 e 7 delle deliberazioni assembleari del CPS) hanno registrato perdite pari, rispettivamente, ad € -23.530.775,00 ed € -1.268.822,00, con un patrimonio netto negativo di € -23.995.638,00 (al 31/12/2017).

In data 13/11/2019 l'assemblea ordinaria del CPS (cfr. verbale n. 7, con l'assenza del Comune) ha approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2018 da cui risultano i seguenti dati:

- dallo stato patrimoniale, passivo, il patrimonio netto (lettera A) è negativo per euro -25.333.218,00 (peggiora rispetto al 31/12/2017 in cui era di euro -23.995.638,00);
- dallo stato patrimoniale, passivo, i debiti (lettera D) a fine periodo ammontano ad euro 32.762.658,00;
- il conto economico evidenzia una perdita d'esercizio, *ante e post* imposte, di euro -1.337.581,00 (le perdite al 31/12/2016 e 31/12/2017 erano rispettivamente, *ante e post* imposte, di euro -23.506.851,00 e -1.260.704,00 e di euro -23.530.775,00 e -1.268.822,00);
- le perdite portate a nuovo, quindi, ammontano ad euro -24.747.520,00 (peggiorano rispetto al 31/12/2017 in cui erano di euro -23.478.698,00).

Ciò esattamente premesso, in ambito istruttorio, è rilevata, però, la circostanza che tutte le passività del CPS, diventate effettive, con l'approvazione dei bilanci in data successiva all'approvazione del rendiconto comunale 2017, ma prima dell'approvazione del rendiconto 2018, sono sorte in esercizi precedenti ed erano già evidenziate nel bilancio 2015 del CPS (pur chiuso, formalmente, con un modesto utile, pari ad euro 4.005,00). A tal proposito, si fa qui riferimento all'operazione di accollo e contestuale acquisizione di crediti, del 16/03/2015, per un valore di circa 9,7 milioni di euro, con *Padova T.r.e. s.r.l.*, ora fallita, e ai costi sospesi, altri 21 milioni circa di euro, nel bilancio 2015 del CPS.

In considerazione delle perdite registrate dal CPS negli esercizi 2016, 2017 e 2018, il Comune, per la sua quota, potrebbe essere esposto ad un onere finanziario esiziale qualora fosse deliberato dall'assemblea del CPS il ripiano delle perdite attraverso la ricapitalizzazione. L'ipotesi di ripianare le perdite del CPS ha assunto i caratteri della possibilità, considerato il recente decreto collegiale, del Tribunale di Rovigo, del 24-27 giugno 2019, di rigetto del ricorso depositato dal CPS per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (di seguito: ARD) *ex art. 182 bis* della L.F. (di seguito: legge Fallimentare) per la somma di 31 milioni di euro circa, così da permettere la continuità aziendale del CPS.

A tal proposito, si è verificato d'ufficio la sottoscrizione, in data 12 marzo 2020, di un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti del CPS, *ex art. 182 bis* della L.F., iscritto nel registro delle imprese il 30 marzo 2020, in attesa dell'omologazione da parte del Tribunale competente, il cui esito non è prevedibile, in considerazione anche del precedente negativo su descritto.

Dal nuovo ARD risulta che il Comune vanta un credito verso il CPS di euro 86.688,88 da soddisfare alla fine della durata del piano prevista per il 2025. Anche considerando tale credito vantato dal Comune nei confronti del CPS a compensazione parziale dell'eventuale onere finanziario che graverebbe sul Comune nell'ipotesi di obbligo di ripianare le perdite del CPS in base alla propria quota di partecipazione, rimane evidente la necessità di accantonare una quota del risultato di amministrazione al fondo per le perdite di questo organismo partecipato, in ottemperanza al principio contabile generale della prudenza, a tutela degli equilibri finanziari dei bilanci del Comune.

Nei seguenti termini la replica dell'amministrazione comunale intimata: *“Tale Fondo è stato costituito nel Bilancio di Previsione 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2019./ Dopo un approfondito esame, ci si chiede come mai si sono portate tutte le funzioni in capo all'Unione dei Comuni dal 1.1.2015, compresa anche la funzione relativa ai rifiuti, e il Sindaco, che era anche Presidente dell'Unione, successivamente porti all'approvazione del Consiglio Comunale (delibera n.39 del 21.12.2015) la convenzione con il Consorzio Padova Sud per la gestione in forma associata del servizio quando questo era già stato trasferito all'Unione./ Ci chiediamo inoltre come mai, essendo la funzione trasferita all'Unione dei Comuni dei Colli Euganei, il Sindaco di Baone ha partecipato alle assemblee del Consorzio Padova Sud impegnando il Comune di Baone. Su questa questione l'Amministrazione Comunale si riserva un puntuale approfondimento ed in seguito eventuali azioni conseguenti atte a tutelare gli interessi del Comune./ In ogni caso si conferma che in seguito alle osservazioni del Collegio dei Revisori il Fondo è stato costituito nel 2019 e che nel corso dell'esercizio*

finanziario 2020 verrà ulteriormente implementato. E' infatti intenzione di codesta Amministrazione implementare ulteriormente detto fondo nel corso del triennio".

La Sezione conferma il mancato accantonamento di una quota del risultato di amministrazione di entrambi gli esercizi al fondo in questione (art. 21 D. Lgs. 175/2016), appostato successivamente nel conto del bilancio 2019 per l'importo di euro 20.000,00, come verificato d'ufficio dall'esame della delibera consiliare n. 50 del 29/6/2020 di approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2019. A proposito della grave crisi finanziaria della partecipata diretta CPS, si evidenzia la sopravvenuta (rispetto all'interlocuzione istruttoria) omologazione, da parte del Tribunale di Rovigo, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti della partecipata in parola, avvenuta con il decreto collegiale R.G. n. 1/2020 del 18/6 – 3/7/2020. La circostanza testé richiamata non consente, tuttavia, ad avviso della Sezione, di considerare assunte del tutto le cautele necessariamente dovute per conservare nel tempo gli equilibri finanziari comunali e rappresentate anche dalla costituzione del fondo suddetto, appostato a rendiconto nel conto del bilancio 2019, il cui eventuale successivo svincolo apparirebbe non conforme al principio contabile generale della prudenza.

10. Debiti fuori bilancio nel 2018

Nell'esercizio 2018, alla stregua delle considerazioni che precedono di cui ai punti *sub* 3) e 4), qui integralmente richiamate, l'Ente locale ha riconosciuto e finanziato un debito fuori bilancio (già in attesa di riconoscimento e finanziamento dopo la chiusura dell'esercizio 2017 e prima dell'approvazione del rendiconto 2017) ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), D. Lgs. 267/2000, riveniente da acquisizione di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa, per l'importo di euro 221.844,02, nei confronti dell'Unione dei Colli Euganei, partecipata dal Comune, finanziato utilizzando l'avanzo dell'esercizio 2017 ed entrate correnti del 2018. Si osserva, in generale, che, ai sensi dell'art. 193, commi 2, lett. b), e 3, D. Lgs. 267/2000, il suddetto finanziamento è possibile attraverso: 1) economie di spesa; 2) e tutte le entrate.

In sede istruttoria, si è richiesto conoscere gli estremi degli atti trasmessi, come obbligatoriamente previsto dalla legge, alla competente Procura regionale presso la Corte dei conti e si chiede di notificare sullo stato del procedimento intestato innanzi alla Procura.

Nei termini seguenti la replica dell'amministrazione comunale intimata: *"Si comunica che è stato richiesto alla Segreteria dell'Unione dei Comuni dei Colli Euganei (Ente competente per l'anno 2018), copia della nota con la quale sono stati trasmessi alla Procura regionale presso la Corte dei conti gli atti relativi al riconoscimento e finanziamento del debito fuori 2017 di cui all'atto di C.C. n. 12 del 27/07/2018".*

La Sezione conferma la criticità considerato poi che le fonti di finanziamento del debito fuori bilancio riconosciuto e finanziato si rileveranno inesistenti da cui il disavanzo di amministrazione 2018. Infatti, se l'amministrazione comunale intimata ha utilizzato le spese correnti e l'avanzo 2017, ci si chiede in che termini abbia riconosciuto il debito.

La Sezione rimarca, allora, che il comune di Baone versa in grave crisi finanziaria come emerge dal disavanzo ordinario di amministrazione accertato d'ufficio dal Comune stesso

nel 2018 in seguito al previsto avanzo di amministrazione solo formale, ma sostanzialmente privo di fondamento. Infatti, in tale contesto, viene dissimulato un avanzo a fronte di un corrispondente disavanzo occulto, basato su poste, quali residui attivi, dimostratesi, di fatto, del tutto aleatorie, e mantenute in bilancio perché artatamente figurino una sorta di sostanziale equilibrio, ma in realtà non riscuotibili e, successivamente, eliminate *in parte qua* nel RO 2018.

11. Bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020

Si rileva, nel bilancio di previsione 2017/2019 il saldo negativo della parte corrente in tutti e tre gli esercizi per l'importo, rispettivamente, di euro -36.500,00, -15.000,00 e -15.000,00, in violazione dell'art. 162, comma 6, del TUEL. La stessa violazione è reiterata nel bilancio di previsione 2018/2020 in quanto si rileva negli esercizi 2019 e 2020 il saldo negativo della parte corrente pari ad euro -35.000,00 in entrambi i periodi.

Infine, nel bilancio di previsione 2017/2019 non è stato compilato negli SDB in BDAP il foglio 8 relativo al "*prospetto vincoli di finanza*".

Nei seguenti termini la replica dell'amministrazione comunale intimata: "*Il rilievo circa il saldo negativo della parte corrente sulle annualità 2017-2018-2019 e 2018-2019-2020 deve considerarsi ripianato dalle entrate in conto capitale attinenti il contributo sui permessi di costruire e relative sanzioni, erroneamente non indicate nel prospetto ma specificate nella relazione del Revisore del Conto e del Responsabile dei servizi finanziari*".

La Sezione conferma i rilievi istruttori stante la loro oggettività.

Nel caso di specie, l'obbligo per il Comune di adottare misure idonee a rimuovere le gravi irregolarità riscontrate risulta contemplato e assorbito dalle misure correttive ascritte al piano di rientro ex art. 188 D. Lgs. 267/2000, approvato con DCC n. 40 del 30/9/2019, conseguente alle richiamate Delibere della presente Sezione nn. 68/2019/PRSP-PRA e 166/2019/PRSP-PRA. Si tratta di misure potenzialmente idonee a rimuovere le criticità accertate, la cui valutazione complessiva la Sezione, per effetto dell'ultima pronuncia sopra citata, si è riservata operare, con espresso autovincolo, in sede di controllo del consuntivo 2019. Peraltro, nell'economia del presente pronunciamento, la Sezione rimarca l'obbligo per l'amministrazione comunale di Baone di relazionare periodicamente alla Sezione stessa i profili attuativi e le eventuali variazioni intercorse del predetto piano di rientro.

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2017 e 2018 e ai bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 del Comune di Baone (PD), definitivamente pronunciando,

accerta:

1. la tardiva approvazione di entrambi i rendiconti (con d.c.c. n. 13 del 27/7/2018 per l'esercizio 2017 e con d.c.c. n. 39 del 29/8/2019);

2. la tardiva trasmissione degli schemi di bilancio esercizio 2018 alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
3. il saldo negativo della gestione di competenza potenziata esercizio 2018 pari ad euro -197.215,44 con disequilibrio della parte corrente del bilancio pari ad euro - 214.089,11;
4. il disavanzo ordinario di amministrazione nell'esercizio 2018 e l'assenza di componenti accantonate e vincolate, considerato il risultato contabile di amministrazione nell'esercizio 2018 negativo per euro -345.289,82 e il disavanzo (parte libera) di euro -350.365,02;
5. il saldo negativo nell'esercizio 2018 della gestione dei residui pari ad euro - 118.149,58;
6. il basso tasso di riscossione dei residui attivi mantenuti in bilancio per entrambi gli esercizi con riferimento particolare a quelli correnti del titolo I° (di natura tributaria) e III° (di natura extratributaria) delle entrate pari, rispettivamente, per il 2017, al 31,36% e all'11,26% e, per il 2018, al 35,40% e all'11,60%;
7. la violazione del parametro deficitario n. 4 in entrambi gli esercizi: in particolare, con riferimento all'esercizio 2017 la Sezione rileva la violazione del parametro di *deficitarietà* n. 4 ("*Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I° superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente*") con un risultato del 96,55% ($1.384.158,61 / 1.433.675,42 = 0,96546$) oltre la soglia legale da rispettare del 40%; mentre con riferimento all'esercizio 2018, in seguito alla riforma sopravvenuta in tale materia e in vigore dall'esercizio 2018, la Sezione rileva la violazione del parametro di *deficitarietà* n. 4 ("*Sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16%*") con un risultato del 18,04% oltre la soglia legale del 16%;
8. gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti (ITP) con valori molto alti e in peggioramento, rispettivamente, pari a 91,93 e 125,71;
9. il mancato accantonamento di una quota del risultato di amministrazione di entrambi gli esercizi al fondo per le perdite degli organismi partecipati, considerate le perdite registrate in entrambi i periodi dalla partecipata diretta Consorzio Padova Sud, detenuta con la quota dell'1,1704%;
10. il debito fuori bilancio (già in attesa di riconoscimento e finanziamento dopo la chiusura dell'esercizio 2017 e prima dell'approvazione del rendiconto 2017) ai sensi dell'art. 194 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) comma 1, lettera e), derivante da acquisizione di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa, per l'importo di euro 221.844,02, nei confronti dell'Unione dei Colli Euganei, partecipata dal Comune, finanziato utilizzando l'avanzo dell'esercizio 2017 ed entrate correnti del 2018;
11. il saldo negativo della parte corrente del bilancio di previsione 2017/2019 in tutti e tre gli esercizi e anche del bilancio di previsione 2018/2020 per gli esercizi 2019 e 2020.

Ordina

all'amministrazione comunale di Baone di trasmettere una relazione periodica sui profili attuativi e sulle eventuali variazioni intercorse sul piano di rientro di cui in motivazione.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Baone (PD), per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2020.

Il Magistrato Relatore

F.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

Il Presidente

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 20 ottobre 2020

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini